Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica – PEC n. 1/2023 - Ambito Sud – aree produttive di nuovo impianto ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Proponente: Soc. "SVILUPPO E PROGETTI RE SRL"

PRATICA SUED PROT. 371 DEL 19.01.2023

PARERE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA

CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTA la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE con la quale è stata introdotta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di piani e programmi. L'obiettivo di detta Direttiva è quello "*di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente*".

VISTO che la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è stata recepita nella parte seconda dal D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 entrata in vigore il 31 Luglio 2007, modificato ed integrato dal D. lgs. 16/01/2008, n. 4 e dal D.lgs. del 29/06/2010 n.128;

VISTO che il D.lgs. n.128/2010 ha modificato in modo sostanziale la parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla VAS, introducendo innovazioni riguardo l'assoggettamento, le modalità di invio e il parere motivato;

VISTO l'art. 6 del D.lgs 152/2006 comma 3 e 3 bis in cui viene definito che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

VISTO l'art. 11 comma 1 del D.lgs 152/2006 che stabilisce che la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

VISTO l'art 12 comma 3 del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 nel testo coordinato che prevede che l'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e il comma 3-bis del medesimo decreto che definisce che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai

criteri pertinenti elencati nell'allegato I e tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute.

RICHIAMATI:

- il comma 3 dell'articolo 3 bis della L.R. 56/77, secondo il quale "*per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo*;
- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *"i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.*", ovvero "*sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste*";
- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale "*Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente*";
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale "*l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale*";
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di valutazione e pubblicazione "in sequenza";

PREMESSO CHE:

- In data 01/12/2021 è stata depositata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: "Ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)", localizzati nel Comune di San Pietro Mosezzo (NO)".
- Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria semplificata e asincrona, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge regionale.
- Con Determina dirigenziale n. 137/A1607C/2022 del 04/04/2022 il progetto "Ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività

direzionali (E1)" – Cat. B1.3 - Pos.2021- 28/VER è stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt.23 e ss. del D.Lgs.152/2006, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nella determina sopracitata e relativi allegati.

PRESO ATTO CHE

- in data 19/01/2023 prot. com.le n. 371 è stata depositata, tramite Portale Telematico dello Sportello Unico Edilizia del Comune di San Pietro Mosezzo, istanza per l'approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, per attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato "Ambito Sud" delle aree produttive di nuovo impianto previsto nel vigente PRGC, presentata dalla proponente Soc. "SVILUPPO E PROGETTI RE SRL.", nella veste dell'Amministratore Geom. Marchiori Andrea, con sede legale a Milano, Piazza Giovine Italia n. 3, partita IVA 06336690968 denominato di seguito "Proponente";
- che con nota prot. 1030 del 16/02/2023 l'Autorità Procedente con l'Autorità Competente ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/90 smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/90, finalizzata ad acquisire i contributi per lo svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità a VAS. Alla Conferenza dei Servizi venivano invitati i seguenti soggetti:
    - PROVINCIA DI NOVARA Settore Viabilità – Ambiente – Ufficio Pianificazione – Risorse Idriche
    - COMUNE DI NOVARA Servizio Governo del territorio e mobilità
    - ARPA PIEMONTE - DIPARTIMENTO DI NOVARA
    - A.S.L. 13 NOVARA
    - REGIONE PIEMONTE DIREZIONE AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO SETTORE A1610B – TERRITORIO E PAESAGGIO
    - SETTORE A1607B – COPIANIFICAZIONE URBANISTICA AREA NORD EST
    - SETTORE A1612B – PROGETTAZIONE STRATEGICA E GREEN ECONOMY
    - SETTORE A1611B – GIURIDICO LEGISLATIVO
    - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIA DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA
    - RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBELTRAME
- Con nota prot. n. 1055 del 17/02/2023 l'Autorità Procedente di intesa con l'Autorità Competente integrava i destinatari della nota prot. 1030 del 16/02/2023, trasmettendo la documentazione per espressione dei contributi anche a:
    - Associazione IRRIGAZIONE EST SESIA
    - ACQUA NOVARA E VCO- Settore di Novara
    - TELECOM SPA
    - TIM WHOLE SALE PERATIONS AREA NORD OVEST
    - E-DISTRIBUZIONE SPA
    - ITALGAS RETI SPA
    - CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE

PRESO ATTO CHE:

Con nota prot. 1704 del 20/03/2023 venivano trasmessi dall'Autorità Procedente i seguenti pareri pervenuti da parte degli enti coinvolti:

- **Acqua Novara.VCO Spa prot. com.le n. 0001643 del del 16/03/2023**
- **Associazione irrigazione Est Sesia prot. com.le n. 0001646 del 16/03/2023**
- **Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Del Lago Maggiore prot. com.le n. 0001340 del 06/03/2023**
- **Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est Attività di Produzione Nord Est prot. com.le n. 1710 del 20.03.23**
- **Provincia di Novara – Settore Viabilità-Edilizia prot. com.le n. 0001642 del 16/03/2023**
- **Italgas Reti Polo Lombardia Novara prot. com.le n. 0001644 del 16/03/2023**

Risulta inoltre pervenuto parere della **Provincia di Novata - Settore Ambiente Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica prot. com.le n. 1928 del 28 marzo 2023**

RILEVATO NELLO SPECIFICO CHE:

- il parere pervenuto da **Acqua Novara VCO S.p.a**. **con prot. prot. com.le n. 0001643 del 16/03/2023 evidenzia in sintesi che:**
  - il fabbisogno idrico potabile dichiarato pari a 3,19 l/s per uso civile e di 5,10 l/s per uso antincendio per complessivi 8,30 l/s;
  - la rete idrica ubicata in fregio alla S.P. 11 "Novara-Biandrate", dove il proponente ha previsto il collegamento all'acquedotto esistente (vedi elaborato AU 018), non è in grado di soddisfare il fabbisogno sopra descritto;
  - il fabbisogno idrico necessario al reintegro della riserva idrica per uso antincendio nelle tempistiche indicate in relazione, dovrà pertanto essere garantito da rifornimenti alternativi e non da acqua potabile proveniente dal Servizio Idrico;
  - per garantire l'erogazione richiesta per l'uso civile, si dovrà procedere a cura e spese del proponente, alla realizzazione di nuove condotte idriche in strada Biandrate così come articolate nel parere espresso e relativo allegato;
  - Potrà essere richiesto l'allacciamento alla fognatura, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Utenza Servizio Idrico Integrato agg. Ottobre 2016, che prevede il punto di consegna (sifone tipo Firenze) in pozzetto appena all'interno della proprietà privata;
  - si esclude il recapito delle acque piovane nella rete fognaria.

- L'Associazione **Irrigazione Est Sesia prot. com.le n. 0001646 del 16/03/2023 esprime parere favorevole all'intervento subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:**
  - al fine di preservare la stabilità delle sponde del cavo Cattedrale, si chiede di prevedere il rinforzo della sponda sinistra del suddetto cavo, mediante la posa in opera di una scogliera in massi intasati di cls e completando per circa 150 metri con un muro di c.a. il rivestimento già esistente per un ulteriore tratto di circa 150 metri;
  - si prescrive inoltre il risanamento delle murature esistenti mediante pulizia e posa di malte cementizie specifiche;
  - si richiede la realizzazione di fascia di rispetto, dalla larghezza carrabile di almeno 5 metri, parallela al cavo Cattedrale, accessibile e transitabile in qualsiasi momento dal personale dell'Associazione per garantire la sorveglianza, la manutenzione e la regolazione idraulica della rete irrigua; il cavo irriguo privato

esistente dovrà essere spostato ad una distanza di almeno 2 metri dalla recinzione prevista lungo il confine est del lotto;

- qualora la rotatoria tra strada per Biandrate SP.11 e via Dante Alighieri venga realizzata nel corso dell'attuazione del presente progetto si dovranno tenere in considerazione le valutazioni previste negli elaborati progettuali sottoposti a verifica di VIA;
- l'occupazione delle aree demaniali e l'interferenza con la rete irrigua (acqua, luce, gas, telefono, fibre ottiche, fognatura e simili) dovranno essere disciplinate da apposito atto di concessione onerosa;
- i terreni occupati dalle nuove opere che perderanno la funzione irrigua, dovranno essere stralciati dal catasto consortile con il contestuale pagamento del "contributo di recessione", come previsto dal Regolamento dell'Associazione.

- il parere dell'**Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Del Lago Maggiore prot. com.le n. 0001340 del 06/03/2023** evidenzia sinteticamente in primo luogo come l'area risulti a circa 5,1 km di distanza dal Sito Natura 2000 ZPS IT1150019 "Garzaie Novaresi" e circa 3,5 km dalla ZSC ZPS IT1150003 "Palude di Casalbeltrame. Viene inoltre valutato il possibile insorgere di effetti cumulativi causati dall'interazione tra il PEC Ambito Sud in oggetto e la realizzazione, a circa 780 m di distanza, del PEC Comparto Attuativo n. 3 nell'ambito "Nord" che portano l'Ente a ritenere che il PEC n. 1/2023 "Ambito Sud" in esame debba essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica.
- Il parere della **Provincia di Novara Settore Viabilità e Strade prot. com.le n. 0001642 del 16/03/2023** rileva che non si evincono modifiche di previsioni progettuali del tratto interessato della Strada Provinciale n.11/b "di Biandrate", rispetto a quanto già disposto precedentemente da questa Amministrazione Provinciale con il parere prot. n. 21917 del 26/08/2022 relativamente all'ambito Nord, pertanto non ci sono variazioni sostanziali o criticità funzionali per la viabilità provinciale.
  La Provincia di Novara rileva inoltre la priorità della realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP11/b e la strada comunale Via Dante Alighieri prima dell'attivazione del PEC n. 1/2023 - Ambito Sud - aree produttive di nuovo impianto proposto, ovvero prima dell'apertura di nuovi centri logistici la cui funzionalità insiste su tale incrocio.
  Inoltre, si sottolinea l'importanza di considerare l'impatto del traffico sull'intera rete della viabilità alla luce del completamento della Tangenziale di Novara, opera di importanza strategica, che servirà a migliorare il LOS anche della SP11b.
- Il contributo **Italgas Reti Polo Lombardia Novara prot. com.le 0001644 del 16/03/2023** in cui l'ente comunica di rimanere in attesa del progetto definitivo nel quale devono essere segnalate, con elevato livello di dettaglio, le eventuali interferenze che verranno determinarsi con le condotte gas e indicati i provvedimenti che adotterete nel rispetto delle norme di legge per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa.
- Nel proprio parere, la **Provincia di Novata - Settore Ambiente Ufficio Pianificazione Territoriale e Urbanistica (prot. com.le n. 1928 del 28 marzo 2023)**, per quanto riguarda gli aspetti strettamente ambientali ed il processo di VAS, si avvale del supporto tecnico scientifico di Arpa Piemonte che fornisce il proprio contributo quale Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in qualità di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento

secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016, e rimanda quindi al contributo della stessa Agenzia.

RILEVATO CHE

- **Arpa Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est Attività di Produzione Nord Est nel parere prot. com.le n. 1710 del 20.03.23** ha osservato in sintesi che:
  - Il PEC costituisce quadro di riferimento per progetto derivante dalla sua attuazione. Nel merito il Rapporto Preliminare (RP) finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità a VAS, datato 18/01/2023, fornisce informazioni contraddittorie: nelle premesse, segnala correttamente che il progetto denominato "Ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)", localizzati nel Comune di San Pietro Mosezzo (NO)" – Cat. B1.3 L.R. 40/982 è stato sottoposto alla Verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi positivamente con l'esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (rif. Determina Dirigenziale della Regione Piemonte 137/A1607C/2022 del 04/04/2022). Nelle conclusioni, la trattazione fa riferimento alla Verifica di VIA come una procedura ancora in corso. Al di là di queste discrepanze resta poco chiara l'applicabilità della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS sul nuovo strumento urbanistico esecutivo, con superficie complessiva pari a 281.701,3 m^2, rispetto i disposti dell'art.6, c. 2 e 3, del D. Lgs. 152/2006 e comunque a valle della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA.
  - L'attuazione del PEC può comportare impatti sulle matrici suolo, aria, acqua, rumore, flora, fauna e biodiversità.
- Nel medesimo parere ARPA ha formulato inoltre alcune osservazioni al Rapporto Preliminare e relativi allegati in particolare:
  - ASPETTI METODOLOGICI [...] *Il RP presenta la caratterizzazione ambientale, con rimandi agli approfondimenti sviluppati negli allegati specialistici, una valutazione speditiva della significatività degli impatti secondo la metodologia proposta dal Proponente, un controllo finale circa il raggiungimento degli obiettivi di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA). La metodologia citata assegna un identificativo a ciascun aspetto indicato dall'Allegato I3 (lettere A÷G), individua sei gradi di giudizio (da "potenzialmente significativo" a "non applicabile") e individua un criterio per l'espressione di un "giudizio globale della significatività degli effetti" in cui "le singole attribuzioni vengono considerate e pesate" secondo range. […]*

    Il Rapporto Preliminare non indica l'ambito di ricerca da cui è stata tratta la metodologia applicata né fornisce riferimenti bibliografici, pertanto, non è possibile accertarne l'appropriatezza. Si evidenzia tuttavia che gli esiti della verifica di assoggettabilità non sono, a questo livello di approfondimento, condivisibili poiché l'assegnazione di giudizi rispetto ai singoli aspetti non appare sempre adeguata.

    A titolo esemplificativo e con riferimento al tema energia si evidenzia come l'attribuzione di un giudizio "NS" (non significativo) non trovi riscontro. La logistica risulta un'attività energivora, pertanto, gli effetti sulla componente sono certi, a lungo termine, con carattere cumulativo sinergico ed effetti indiretti su atmosfera e clima; per quanto controllabili, non possono considerarsi non significativi.
  - COMPONENTE ARIA *si prende atto delle risultanze espresse nell' Allegato A "STUDIO DI RICADUTA INQUINANTI ATMOSFERICI, STUDIO PROPAGAZIONE SONORA AMBIENTALE- VALUTAZIONE MODELLISTICA*

PREVISIONALE" – Aggiornamento 02 – 18/01/2023 che considera lo Scenario 2 (Scenario 0 comprensivo del centro Amazon di Agognate + Aree produttive di nuovo impianto Ambiti Nord e Sud + Sviluppo aree A7, A8 e A54 nel Comune di Novara). Lo studio nel complesso evidenzia incrementi massimi ai recettori inferiori a 0,44 μg/m³ per il PM10 e 0,08 μg/m3 per il NO2 . Si ribadisce che, per quanto il contributo risulti minimo, l'impatto interessa un ambito, come quello del Comune di San Pietro Mosezzo, già caratterizzato da criticità per i parametri polveri PM10 ed NOx. Si osserva, infine, che l'anno preso a riferimento per il fondo ambientale (2020) risulta poco rappresentativo ai fini del confronto con i limiti vigenti in quanto caratterizzato dalle restrizioni intercorse durante la pandemia.

- COMPONENTE ACQUA *Il RP non esplicita alcuna considerazione circa le possibili interferenze tra il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e la falda freatica con soggiacenza inferiore a 3m dal p.c. sebbene l'argomento sia stato oggetto di confronto in sede di Verifica di assoggettabilità a VIA. Si ritiene che sarebbe stato opportuno trattare l'argomento sia nella caratterizzazione ambientale sia nella valutazione degli impatti.*
- COMPONENTE RUMORE *Per la valutazione degli impatti sulla componente rumore sono stati analizzati i seguenti documenti: Allegato F "VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO" – Aggiornamento 02 – 18/01/2023; Allegato A "STUDIO DI RICADUTA INQUINANTI ATMOSFERICI, STUDIO PROPAGAZIONE SONORA AMBIENTALE- VALUTAZIONE MODELLISTICA PREVISIONALE" – Aggiornamento 02 – 18/01/2023, contenente approfondimenti in merito agli impatti derivanti dal traffico indotto.*

  Si prende atto degli esiti forniti dalle simulazioni impostate sullo Scenario 2. Considerato il contributo apportato dal traffico veicolare indotto presso i recettori individuati, sebbene si riscontri il rispetto dei limiti normativi, si evidenziano livelli di rumore presso i recettori R1 e R2 prossimi ai 65 dB(A) e un considerevole incremento dell'ordine di 3/5 dB(A) per i recettori "isolati" R3 e R5.

  Per tale aspetto, sottolineato già in fase di Verifica di VIA, sarebbe opportuno individuare gli interventi attuabili per mitigare gli impatti previsti.

  Nulla viene detto per il periodo di riferimento notturno poiché, secondo quanto dichiarato, l'attività nell'Ambito Sud verrà svolta esclusivamente in periodo di riferimento diurno. Si evidenzia, come già osservato in sede di Verifica di VIA, che sulla base dell'esperienza maturata da questa Agenzia nell'ambito di valutazioni ambientali su attività similari, ad esempio quella insediata nel Comparto 1 dell'Ambito Nord, l'attività logistica si svolge ordinariamente 24h/24h con consistente traffico pesante indotto nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 8.00 del mattino.

  Si ritiene pertanto opportuno che venga effettivamente valutata la presenza di potenziali sorgenti sonore significative in tale periodo della giornata (impianti tecnologici, transito mezzi pesanti, movimentazione merci, ecc...), individuando gli interventi attuabili per la mitigazione dei relativi impatti.
- COMPONENTE SUOLO *[...] Il PEC in esame determina la trasformazione di un'area con Superficie complessiva pari a 281701,3 m2, indicazione non presente nello Rapporto Preliminare, quindi induce perdita di risorsa suolo, ricadente in Classe II di capacità d'uso, e dei relativi servizi ecosistemici (S.E.)8, con ampliamento dei margini urbani.*

- COMPONENTI BIOTICHE *[….] in questa sede si richiamano integralmente le osservazioni a suo tempo formulate sui contenuti dello Studio Preliminare Ambientale, con i relativi documenti specialistici, riportate in calce al presente documento come estratto del contributo prot. Arpa n. 26438 del 24/03/2022.*

VALUTATI i criteri di cui all'Allegato I del D.lgs 152/2006 e smi per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi anche alla luce dei pareri e dei contributi pervenuti sopra sintetizzati per cui si risconta quanto segue:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
Il Piano Esecutivo Convenzionato stabilisce quadro di riferimento per i successivi progetti edilizi attuativi. L'attuazione del PEC- Ambito Sud interagisce altresì indirettamente con altri progetti, in modo particolare per la tipologia di intervento stesso nonché per la sua localizzazione sul territorio comunale di San Pietro Mosezzo. In particolare, si evidenzia che, tipologicamente, l'intervento è ascrivibile al punto ""7. Progetti di infrastrutture" dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi. che detta: a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;". Considerando la presenza di altri progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale all'interno di un areale di 1 km, l'intervento è stato valutato da assoggettare a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA così come previsto dal DM 52/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Si dà atto che la Verifica di assoggettabilità VIA è stata condotta e conclusa favorevolmente (non assoggettamento a VIA ex Determinazione Dirigenziale atto n. 137/A1607C/2022 del 04/04/2022). La procedura di verifica di VIA è stata condotta sul progetto dell'intervento quindi con un grado di approfondimento maggiore rispetto alla procedura pianificatoria. In merito alla consequenzialità delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Verifica di assoggettabilità a VIA si porta all'attenzione il fatto che, trattandosi quello in oggetto di un ambito di trasformazione già previsto dallo strumento urbanistico, era stato dato inizialmente sèguito all'avvio dell'iter della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (mai interrotto per affrontare questo specifico aspetto), parallelamente al quale gli enti (ARPA e Comune) hanno espresso perplessità in merito all'assenza di una valutazione ambientale dello strumento urbanistico (sua ultima variante) e, di conseguenza, dell'ambito sud stesso. Da ciò è scaturita l'opportunità di attivare, in termini cautelativi e di trasparenza procedurale, anche la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, necessariamente in forma ex-post rispetto alla Verifica di assoggettabilità a VIA.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
Il PEC risulta coerente con il PRGC vigente.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Si evidenzia che lo strumento oggetto di valutazione ha preso in considerazione anche gli aspetti connessi allo sviluppo sostenibile come, a titolo di esempio, la realizzazione di interventi certificati (LEED), il perseguimento degli obiettivi APEA, l'inserimento delle edificazioni con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici-mitigativi nonché compensativi nell'ambito di una pianificazione comunque programmata e coerente con lo strumento urbanistico vigente.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Con riferimento alla normativa comunitaria in materia di VIA/VAS, come già espresso nel RP, "in merito al tema della rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, si ribadisce che la tipologia di intervento in oggetto è ricompresa nel punto "7. Progetti di infrastrutture" dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi. L'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, discende dall'applicazione del DM 52/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116" ed in particolare dalla riduzione del 50% della soglia di assoggettabilità in applicazione del criterio del cumulo con altri progetti appartenenti alla stessa categoria progettuale."

Con riferimento alla normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat, si fa presente che con nota Prot. Gen. Comune di San Pietro Mosezzo n. 6773 del 14.10.2022 l'Ente Gestore delle Aree Protette interessate ha escluso dalla necessità di valutazione dell'incidenza lo sviluppo urbanistico dell'Ambito Nord di San Pietro Mosezzo, valutandolo anche in termini di impatti cumulativi originati dall'Ambito Sud.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
  carattere cumulativo degli impatti;
  natura transfrontaliera degli impatti;
  rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
  entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

In seguito alla fase di indagine finalizzata alla ricostruzione dello stato delle componenti ambientali è stata avviata la fase di verifica dei potenziali impatti attraverso una valutazione quali-quantitativa dei possibili effetti ambientali sulle componenti potenzialmente interessate dall'intervento.

E' stata applicata specifica matrice di verifica degli effetti che mette in correlazione le componenti/tematiche ambientali con fattori/parametri di valutazione; ad ogni tematica ambientale sono state attribuite caratteristiche di effetto, tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato I del D.lgs 152/2006 e nello specifico:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli effetti
- valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale.

I temi ambientali pertinenti all'attuazione del PEC-Ambito Sud sono stati valutati inoltre attraverso gli approfondimenti valutativi (anche in termini cumulativi) e con la scheda di verifica ove, considerando le risultanze di ogni singola tematica, si è giunti ad un giudizio globale che definisce "Trascurabili" i potenziali/possibili effetti riconducibili all'attuazione dell'intervento nei confronti dell'ambiente.
In particolare, si evidenzia per le componenti tematiche ambientali maggiormente interessate dallo strumento, anche in seguito ai pareri e contributi degli Enti e dei Soggetti competenti, le seguenti considerazioni:

Aria
Le valutazioni esprimono quanto emerge dallo studio approfondito delle potenziali emissioni e ricadute di inquinanti atmosferici.
In particolare, i potenziali impatti sulla componente atmosferica sono stati valutati applicando la seguente procedura:

- calcolo delle concentrazioni in atmosfera degli inquinanti attraverso l'elaborazione di due scenari di simulazione relativi a:
  - Scenario 0 relativo alla situazione di fatto/ante operam;
  - Scenario 1 post operam con attuazione dell'intervento e l'ipotesi edificatoria di tutti gli interventi previsti nell'ambito Nord del PRGC vigente (scenario comprensivo della presenza del recente centro di distribuzione Amazon in Comune di Agognate e del progetto di Sviluppo PEC Ambito Sud + PEC Ambito Nord)
  - Scenario 2 post operam di lungo periodo con attuazione dell'intervento, dell'ipotesi edificatoria di tutti gli interventi previsti nell'Ambito Nord del PRGC vigente e di ambiti esterni al Comune di San Pietro Mosezzo (scenario 1 comprensivo dello sviluppo Aree A7, A8, A5 in comune di Novara)
- confronto tra gli scenari emissivi
- calcolo ricadute degli inquinanti nei confronti di ricettori più esposti.

Il contributo modellato indotto dall'intervento consente di concludere che la significatività nei confronti della componente ambientale è da ritenersi trascurabile.
Anche le conclusioni del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA danno conferma della trascurabilità della significatività di impatto sulla specifica componente ambientale.
Si evidenzia che nel procedimento di Verifica di VIA è stata indicata come condizione che richiede ottemperanza che il proponente assolva la procedura operativa indicata, e di seguito riportata: "*Nell'impostazione e nella gestione del cantiere si dovranno assumere tutte le misure atte a contenere gli impatti associati alle attività per ciò che concerne l'emissione di polveri. Per verificare l'efficacia delle misure adottate si richiede un monitoraggio del particolato (PM10) in fase di cantiere da concordare con ARPA*".

Acqua
Come prescritto nella determinazione di esclusione da VIA 137/A1607C/2022 del 04/04/2022, nella fase ante operam, preliminarmente alle procedure da attuare per il rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere validato lo studio idrogeologico, con particolare riferimento ai valori di soggiacenza della falda e di permeabilità dei terreni attraverso un monitoraggio della falda ai fini di garantire il franco di sicurezza tra il fondo vasca e la falda e il corretto drenaggio delle acque meteoriche.

Rumore

Dagli approfondimenti valutativi sulla componente rumore condotti nell'ambito della predisposizione del Rapporto Preliminare e con particolare riferimento alla sorgente traffico veicolare, è osservabile il rispetto dei limiti normativi vigenti in materia presso tutti i ricettori individuati.

La documentazione tecnica a supporto ha preventivamente potuto approfondire la materia attraverso la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex lege (LR 52/2000 e DGR 02/02/2004 n. 9/11616) dando conferma della trascurabilità della significatività di impatto sulla specifica componente ambientale.

Aree protette e Siti Rete Natura 2000

Il sito oggetto di proposta è localizzato a circa 5,1 km dalla ZPS IT1150019 "Garzaie Novaresi" e circa 3,5 km dalla Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame ZSC ZPS IT1150003 "Palude di Casalbeltrame".

Si dà atto che l'area produttiva di nuovo impianto è totalmente esterna alle suddette zone SIC/ZPS e si configura come ambiente prettamente agricolo, rispetto ai siti sopra segnalati caratterizzati da ambienti umidi e boschivi. La medesima area è altresì già dotata – per effetto delle previsioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente – di specifica capacità edificatoria per la realizzazione delle funzioni puntualmente indicate delle NTA di PRG, nel complesso funzionale a completare la zona produttiva già presente ed attiva nel territorio comunale.

Si evidenzia che nella procedura Fase di valutazione del Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 c. 5bis - artt. 14-15 del D.Lgs. 152/2006 e smi e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e smi condotta per lo "Studio generale aree produttive di nuovo impianto - ambito nord ex art. 3.5.5 comma 10 delle NTA del PRGC" è stata effettuata l'analisi della possibile incidenza dello sviluppo delle nuove aree produttive.

L'esito della valutazione, riportato nel parere di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore prot. com.le n. 6773 del 14/10/2022 ha evidenziato che gli interventi di sviluppo "*non siano suscettibili di causare incidenze negative sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 in gestiti dall'Ente ZPS IT1150019 "Garzaie Novaresi" e ZSC ZPS IT1150003 "Palude di Casalbeltrame" e che quindi il progetto non debba essere sottoposte alla procedura di Valutazione di Incidenza a condizione che tutti gli interventi di mitigazione che prevedano la messa a dimora di specie arboree e arbustive siano condotti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *Dovrà essere evitato l'utilizzo di esemplari di rovere (Quercus petraea), non adatta a stazioni di bassa pianura, e dovrà essere ridotto l'impiego di olmo campestre (Ulmus minor), in quanto esposto al rischio di soccombere in fase adulta a causa della grafiosi (patologia fungina).*
- *Dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti [….]. Dovranno essere impiegate esclusivamente piantine forestali e arbustive di provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, dotate di pane di terra e con altezze di 50-70 cm, Dovrà essere evitato l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità. Si suggeriscono i seguenti sesti di impianto: 3,5 x 3 m per gli alberi, con distanza sulla fila ridotta a 1,5 m per gli arbusti e distanza minima sulla fila di 6 m per i filari arborei.*
- *Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Le piantine dovranno essere dotate di protezioni per erbivori di altezza minima di 60 cm e sostenute da 1-2 tutori in legno o*

in bambù di altezza adeguata. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione.

- *Dovranno essere operate le necessarie cure colturali per i 5 anni successivi alla messa a dimora delle piantine, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Tali cure comprenderanno almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa e opportune irrigazioni di soccorso.*

Si reputa che le misure di mitigazione proposte dall'Ente di gestione possano essere ritenute attuabili anche per l'area oggetto di valutazione.

Suolo – componenti biotiche e compensazioni ecologiche

In termini di consumo di suolo e relative compensazioni è stato applicato il metodo STRAIN, in analogia con la metodologia proposta anche per la procedura di Verifica di VIA.

L'area in oggetto non presenta elementi vegetazionali che possano dare alla stessa una rilevanza dal punto di vista della biodiversità. Ciò trova conferma anche dalle cartografie di ARPA Piemonte, che classificano l'area come non rilevante all'interno della rete ecologica e potenzialmente scarsa per la fauna (secondo il modello BIOMOD) e non riveste un ruolo di connettività ecologica.

Elementi ecologici più vicini al sito in oggetto sono rappresentati da piccoli stepping stone (localizzati comunque ad una distanza non inferiore a 850 m), situati prevalentemente in direzione est (soprattutto lungo il fiume Agogna) e ovest. Unico elemento potenzialmente di pregio è la presenza di un fontanile posto all'esterno del sedime dell'area oggetto di intervento, in direzione sud.

Dal punto di vista faunistico, dalle informazioni a disposizione non è possibile stabilire l'esatta fenologia dell'area. Considerando le caratteristiche del contesto, si può ad esempio ipotizzare che le specie di volatili presenti possano riscontrarsi in modo occasionale e/o nei periodi di migrazione. Analogamente, anche dal punto di vista ornitologico, pur considerando l'elevata mobilità degli individui in particolare nei periodi di migrazione/svernamento, è possibile sostenere che le specie individuate siano presenti in maniera irregolare presso l'area in oggetto. Ciò anche in considerazione della presenza di aree di valore ecologico-naturalistico elevato come i Siti Natura 2000 nonché la presenza di corsi d'acqua importanti (es. fiume Agogna) che rappresentano luoghi privilegiati/attrattori per la fauna.

Il sito, quindi, è verosimilmente interessato dalla presenza/frequentazione occasionale e di un numero molto più ristretto di specie rispetto a quelle individuate a vasta scala nell'ambito della fase conoscitiva.

Complessivamente, emerge che, allo stato attuale, il sito oggetto di intervento non presenta caratteristiche ecologico ambientali rilevanti e/o elementi di particolare pregio; è possibile quindi sostenere che l'area abbia un valore ecologico limitato, sia dal punto di vista faunistico, vegetativo nonché di connessione ecologica.

Per valutare l'impatto sulla componente suolo e gli effetti derivanti dalla sottrazione dello stesso e proporre le eventuali compensazioni necessarie è stato quindi calcolato il valore ecologico VEC ante operam e post operam.

In considerazione delle caratteristiche del contesto (floro-faunistiche, paesaggistico-territoriali, della posizione rispetto alle reti ecologiche, ecc.) emerse durante la fase di analisi e dai sopralluoghi in sito, nonché in applicazione del metodo valutativo proposto (STRAIN) il valore ecologico VEC ANTE OPERAM calcolato e verificato è pari a 889.300,5 mq/equivalenti pari a 88,9 Ha/equivalenti.

Il calcolo del valore ecologico post-operam (inteso come intervento di PEC, ossia nuove edificazioni/trasformazioni + interventi mitigativi previsti) è stato desunto applicando la medesima metodica.

Nel calcolo di valore ecologico post operam rientrano anche gli interventi di mitigazione proposti con il progetto.

Nell'ambito delle progettualità della proposta di PEC, infatti, sono previsti una serie di interventi di mitigazione ambientale con particolare riferimento alla realizzazione di una dotazione di verde progettata con il fine di ottimizzare la funzione di miglioramento ecologico, non solo del contesto del PEC, ma anche dell'area vasta, oltre alla realizzazione di bacini idrici con dimensioni significative.

Assumendo cautelativamente i medesimi valori ante-operam, il valore ecologico post- operam VEC POST OPERA è pari a 275.314,28 mq/equivalenti pari a 27,5 ha/equivalenti.
Il calcolo del bilancio del valore ecologico riconducibile all'intervento è dato dalla differenza tra il valore ecologico ante-operam e il valore ecologico post operam di seguito riportato.

VEC ANTE OPERAM 889.300,5 mq/equivalenti - VEC POST OPERA 275.314,28 mq/equivalenti = - 613.986,22 mq/equivalenti.

Si evince quindi che gli interventi di mitigazione/bilanciamento dei danni proposti internamente al sito non risultano sufficienti a compensare il potenziale impatto dell'intervento. Pertanto, risulta necessario attuare compensazioni su aree esterne (extra-comparto) al fine del raggiungimento minimo di 613.986,22 mq/equivalenti.

Tra le differenti tipologie compensative, si prevede la realizzazione di un'area a bosco (biotipos 41.G bosco di altre latifoglie autoctono con Valore unitario naturale dell'unità VND 6-10 e FTR 2-3) che, in applicazione di un valore VND medio pari a 8, consentirebbe di assolvere alla sottrazione con 47.230 mq reali di superficie destinata ipoteticamente a risaia.
Tale quantificazione ha trovato approvazione anche nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA da parte dell'autorità competente regionale.
E' stata individuata specifica area per l'atterraggio delle compensazioni individuata catastalmente al NCT Foglio 5 Mappali 14-15.

In considerazione del livello pianificatorio dell'intervento in oggetto, la progettazione dell'intervento di compensazione verrà condotta in accordo con l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle successive fasi di autorizzative dell'intervento, nelle modalità e tempistiche congrue con l'attuazione dello stesso.

Energia
Per quanto concerne gli effetti sulla componente e quindi sui potenziali consumi energetici derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC si evidenzia che, seppur in questa fase pianificatoria, il progetto di piano prevede la messa in opera di sistemi di efficientamento energetico finalizzati a ridurre in consumi e a favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili. In particolare, le nuove costruzioni saranno dotate di impianto fotovoltaico in copertura e il 20% dei posti auto di ciascun blocco di parcheggi verrà predisposto per l'installazione di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici.

Si sottolinea inoltre come il controllo dei consumi energetici della nuova edificazione avverrà nella fase esecutiva mediante certificazione ambientale LEED.

CONSIDERATO CHE l'Autorità Competente per la VAS esprime il presente provvedimento basandosi sugli esiti delle risultanze delle attività tecnico-istruttorie svolte in collaborazione con l'Autorità Procedente, aventi ad oggetto l'esame del Rapporto Preliminare e dei relativi allegati di cui al PEC n. 1/2023 - Ambito Sud – aree produttive di nuovo impianto, dei pareri, contributi e osservazioni pervenuti in fase di consultazione.

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta.

VISTI gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;

CONSIDERATO CHE, sulla scorta del Rapporto Preliminare di verifica preventiva della assoggettabilità alla procedura di VAS presentato, è ragionevole ipotizzare che l'attuazione del P.E.C. non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità nonché delle compensazioni prefigurate

Per tutto quanto sopra esposto

SI RITIENE

ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, per i motivi espressi in narrativa che qui si ritengono interamente riportati, di escludere il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto dalla successiva fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento delle seguenti condizioni discendenti dai pareri e contributi soprarichiamati:

1. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. nella successiva fase autorizzativa, dovrà essere definito specifico progetto di compensazione che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. Nello specifico il comparto attuativo dovrà attuare alme no una superficie areale di compensazione pari a 47.230 mq di superficie a bosco. L'approvazione del progetto di compensazione da parte dell'Amministrazione Comunale risulta condizione vincolante per l'efficacia dei titoli abilitativi.;
3. vengano attuate le condizioni di cui alla DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1607C - URBANISTICA PIEMONTE ORIENTALE 4 APRILE 2022, N. 137 - Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Comune di San Pietro Mosezzo, ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)" - Cat. B1.3 - Pos.2021-28/VER - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006 che si allega al presente come parte integrante;
4. al fine di preservare la stabilità delle sponde del cavo Cattedrale, si preveda il rinforzo della sponda sinistra del suddetto cavo, mediante la posa in opera di una scogliera in massi intasati di cls e completando per circa 150 metri con un muro di c.a. il rivestimento già esistente per un ulteriore tratto di circa 150 metri;
5. si provveda al risanamento delle murature esistenti del Cavo Cattedrale mediante pulizia e posa di malte cementizie specifiche;
6. si realizzi una fascia di rispetto, dalla larghezza carrabile di almeno 5 metri, parallela al cavo Cattedrale, accessibile e transitabile in qualsiasi momento dal personale dell'Associazione per garantire la sorveglianza, la manutenzione e la regolazione idraulica della rete irrigua; il cavo irriguo privato esistente dovrà essere spostato ad una distanza di almeno 2 metri dalla recinzione prevista lungo il confine est del lotto;
7. prima del rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere presentato specifico piano di monitoraggio delle acque sotterranee di tipo continuo a lungo termine impiegando datalogger con misura del livello al fine di individuare il livello di morbida.

8. in relazione alla componente traffico, dovranno essere rispettate le indicazioni progettuali contenute nella documentazione ambientale e inoltre si dovrà attuare monitoraggio del traffico e degli effetti sulla viabilità per almeno i 3 anni successivi all'entrata in funzione degli insediamenti, con realizzazione di centraline contatraffico fisse, ad onere e cura del Proponente. Il Report di monitoraggio dovrà essere restituito all'Amministrazione Comunale ogni 6 mesi. Il Proponente, inoltre, si farà carico di porre in essere eventuali azioni di mitigazione / compensazione degli effetti negativi sulla viabilità e sulla salute pubblica (incidentalità), qualora il monitoraggio succitato evidenzi particolari criticità.

9. Dovrà essere evitato l'utilizzo di esemplari di rovere (Quercus petraea), non adatta a stazioni di bassa pianura, e dovrà essere ridotto l'impiego di olmo campestre (Ulmus minor), in quanto esposto al rischio di soccombere in fase adulta a causa della grafiosi (patologia fungina).
10. Dovrà essere garantita la riuscita degli impianti relativi agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti [….]. Dovranno essere impiegate esclusivamente piantine forestali e arbustive di provenienza certificata dall'Italia Settentrionale, dotate di pane di terra e con altezze di 50-70 cm, Dovrà essere evitato l'utilizzo di piante a pronto effetto al fine di garantire il più possibile la riuscita degli impianti, in relazione a possibili crisi di trapianto dovute alla siccità. Si suggeriscono i seguenti sesti di impianto: 3,5 x 3 m per gli alberi, con distanza sulla fila ridotta a 1,5 m per gli arbusti e distanza minima sulla fila di 6 m per i filari arborei.
11. Il terreno di messa a dimora di ciascuna piantina dovrà essere pacciamato con appositi dischi di materiale biodegradabile. Le piantine dovranno essere dotate di protezioni per erbivori di altezza minima di 60 cm e sostenute da 1-2 tutori in legno o in bambù di altezza adeguata. Le protezioni ed i tutori dovranno essere rimossi e smaltiti subito dopo il quinto anno di vita della piantagione.
12. Dovranno essere operate le necessarie cure colturali per i 5 anni successivi alla messa a dimora delle piantine, inclusi i risarcimenti delle fallanze da operare entro i primi 3 anni successivi alle messe a dimora. Tali cure comprenderanno almeno n. 3 tagli di ripulitura/anno con contestuale eliminazione delle specie esotiche invasive durante la stagione vegetativa e opportune irrigazioni di soccorso.

L'Autorità Competente
Organo Tecnico Comunale
Arch. Elisa Lucia Zanetta

l documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Codice A1607C
D.D. 4 aprile 2022, n. 137
Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Comune di San Pietro Mosezzo, ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)" - Cat. B1.3 - Pos.2021-28/VER - Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

ATTO DD 137/A1607C/2022 DEL 04/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: Fase di verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "Comune di San Pietro Mosezzo, ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)" – Cat. B1.3 - Pos.2021-28/VER – Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

in data 01 dicembre 2021, il sig. Andrea Marchiori, in qualità di Legale Rappresentante della società Sviluppo e progetti RE srl, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: "Ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)", localizzati nel Comune di San Pietro Mosezzo (NO)".

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226.

Il progetto prevede la realizzazione di un'area industriale per il nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1).

Il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Ambiente, energia e territorio, (Settore Urbanistica Piemonte Orientale), quale struttura regionale Responsabile del procedimento in oggetto e le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

A seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico, in accordo con il Settore Urbanistica Piemonte Orientale, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni.

La comunicazione di avvio procedimento è stata trasmessa dal Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate in data 06.12.2021; nella medesima data lo stesso Settore ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, sono pervenute le seguenti osservazioni (nota del Comune di San Pietro Mosezzo, nota del Consorzio Irriguo Est Sesia e nota di Acqua Novara VCO Spa).

In esito alle risultanze emerse dalla 1^ riunione dell'Organo Tecnico regionale (OTR) tenutasi in data 17.01.2022, relativo al progetto in oggetto, ai sensi del c. 6 art. 19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si è reso necessario richiedere chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA; le stesse sono state acquisite in data 14.03.2022.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria semplificata e asincrona, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R.40/98 e s.m.i e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge regionale.

Le riunioni dell'Organo Tecnico Regionale si sono tenute nelle giornate del 17.01.2022, 21.03.2022 e 24.03.2022 in video conferenza.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, nonché i pareri provenienti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, di seguito elencati:

- nota del Consorzio Irriguo Est Sesia (ns. prot. n° 151445 del 23.12.2021) -Allegato D-

- nota di Acqua Novara VCO Spa (ns. prot. n° 151458 del 23.12.2021) -Allegato E-.

- nota del Comune di San Pietro Mosezzo (ns. prot. n. 153940 del 30.12.2021).

- contributo tecnico scientifico di Arpa Piemonte (ns. prot. n. 5444 del 19.01.2022).

- nota Settore Territorio e Paesaggio (ns. prot. n. 5789 del 20.01.2022).

- nota del Comune di San Pietro Mosezzo (ns. prot. n. 36665 del 24.03.2022) -Allegato C-.

- contributo tecnico scientifico di Arpa Piemonte (ns. prot. n. 36693 del 24.03.2022) -Allegato B-.

Visto il verbale della della Conferenza di servizi istruttoria e asincrona e gli esiti delle sedute dell'O.T.R. e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.
Rilevato che:

- l'intervento in progetto, così come integrato in data 14.03.2022 ed ulteriormente precisato in data 29.03.2022, non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, che risultano contenute, possono comunque essere risolte

mediante specifiche condizioni ambientali;

- Il proponente, così come riportato nella nota di deposito delle integrazioni documentali (cfr. nota del 10.03.2022), ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma.

- che le stesse condizioni ambientali di cui all'Allegato A della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva e pertanto sarà cura del Responsabile del Procedimento procedere in tale fase, alla verifica delle stesse, secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato*omissis*V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A della presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n.104/2017, le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nell'Allegato A. La verifica di ottemperanza potrà utilmente essere avviata preliminarmente alle procedure da attuare per il rilascio dei titoli abilitativi.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998;
- la l.r. 23/2008;
- la d.g.r. 21-27037 del 12/04/1999;

DETERMINA

di escludere il progetto "Comune di San Pietro Mosezzo, ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)" – Cat. B1.3 - Pos.2021-28/VER , dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con

gli artt.23 e ss. del D.Lgs.152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in esito ai contenuti degli allegati B, C, D ed E;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. n.33/2013, http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Allegato A

Fase di verifica di assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto d.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 40/98 "Comune di San Pietro Mosezzo, ambito sud nuovo compendio immobiliare per lo stoccaggio di beni e merci in genere (B4) e attività direzionali (E1)" – Cat. B1.3 - Pos.2021-28/VER
Esclusione del progetto dalla fase di Valutazione ex art. 12 della l.r. n.40/1998 in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104/2017.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006.

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

2.1 Fase di progettazione - Termine per la verifica di ottemperanza: ante operam
La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta preliminarmente alle procedure da attuare per il rilascio del titolo abilitativo.

- **Modello idrogeologico** – validazione dello studio idrogeologico, con particolare riferimento ai valori di soggiacenza della falda e di permeabilità dei terreni attraverso un monitoraggio della falda ai fini di garantire il franco di sicurezza tra il fondo vasca e la falda e il corretto drenaggio delle acque meteoriche.
- **Monitoraggio delle acque sotterranee** – il monitoraggio deve essere di tipo continuo a lungo termine (per almeno un anno idrologico) impiegando datalogger con misura del livello al fine di individuare il livello di morbida. I punti di monitoraggio dovranno essere realizzati in prossimità degli invasi di laminazione. Per l'invaso 1 dovrà essere realizzato un nuovo piezometro, mentre per gli invasi 2 e 3 potranno esser mantenuti quelli esistenti se non interessati dai lavori, viceversa dovranno essere riposizionati.
- **Sistema di sicurezza (troppo pieno) –** progettazione di quanto previsto nella tavola "AMBITO SUD - PLANIMETRIA GENERALE" datata 28 marzo 2022 dove è stato previsto un sistema di collegamento di troppo pieno tra la vasca di laminazione 2 e 3.
- **Sistema gestione acque meteoriche** – progettazione del sistema coerente con i contenuti dello S.P.A. (cfr. voce 2.3 tabella pag. 277 S.P.A.) atta a garantire la non infiltrazione di sostanze

inquinanti nel sottosuolo (cfr. voce 3.4 tabella pag. 287 S.P.A.) e la minimizzazione degli sprechi (cfr. voce 1.4 tabella pag. 286 S.P.A.).

- **Compensazioni e mitigazioni ambientali** – progettazione degli interventi mitigativi e compensativi secondo i criteri evidenziati da ARPA Piemonte (cfr. contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte), predisposizione del programma di manutenzione.
- **Altri interventi compensativi e mitigativi** – progettazione interventi (cavo Cattedrale, percorso ciclabile, parco di quartiere, aree verdi, vasche di laminazione) coerente con le indicazioni dello S.P.A. e predisposizione del programma di manutenzione per gli interventi interni al comparto.
- **Consumo, impermeabilizzazione del suolo** – prima del rilascio dei titoli abilitativi, dovrà essere definito specifico progetto di compensazione che sarà oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. Per le eventuali quote residue di parcheggi previste a raso dovrà essere garantito l'ombreggiamento naturale con la messa a dimora di alberature di medio/alto fusto, al fine di raggiungere quantomeno il valore "buono" del criterio ITACA a scala urbana "*Effetto Isola di calore*", verificato localmente nelle aree a parcheggio (cfr. nota O.T.C. Comune di San Pietro Mosezzo).
- **Sostenibilità energetica ambientale** – per quanto riguarda la componente ambientale consumi energetici, le soluzioni progettuali dovranno privilegiare l'utilizzo di fonti di approvvigionamento energetico di minore impatto e ricorrere a fonti rinnovabili di energia certificata (cfr. nota O.T.C. Comune di San Pietro Mosezzo).

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di Arpa Piemonte e del Comune di San Pietro Mosezzo.

2.2 Fase di esecuzione - Termine per la verifica di ottemperanza: in corso d'opera
La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta in concomitanza all'avvio dei lavori.

- **Compensazioni ambientali** – esecuzione interventi come da progetto concordato.
- **Altri interventi compensativi e mitigativi** – esecuzione interventi come da progetto concordato.
- **Traffico** – il progetto di cantiere dovrà individuare e progettare gli interventi anche temporanei necessari per limitare gli impatti del cantiere e i disagi derivanti dalla ripartizione del traffico verso eventuali percorsi alternativi (cfr. nota OTC Comune di San Pietro Mosezzo).

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di Arpa Piemonte e del Comune di San Pietro Mosezzo.

2.3 Fase di esercizio- Termine per la verifica di ottemperanza: post operam
La verifica di ottemperanza in questa fase potrà utilmente essere svolta entro un anno dall'avvio delle attività.

- **Compensazioni ambientali** – monitoraggio, verifica di coerenza con il programma di manutenzione.
- **Altri interventi compensativi e mitigativi** – monitoraggio, verifica di coerenza con il programma di manutenzione.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Organo Tecnico Regionale con il supporto di Arpa Piemonte e del Comune di San Pietro Mosezzo.

Nell'ambito dell'ottemperanza delle varie condizioni ambientali definite per le fasi della progettazione e realizzazione si potrà fare riferimento, laddove pertinente, alla Certificazione LEED**.**

3. Misure supplementari

Si riportano di seguito indicazioni afferenti a particolari indicazioni contenute nello S.P.A., raccomandazioni e specifiche normative di settore che non si configurano come condizioni ambientali, a cui si dovrà dare seguito in fase di progettazione definitiva/esecutiva e nella realizzazione ed esercizio dell'opera.

- **Piano ambientale di Cantiere** – predisposizione coerente con i contenuti dello S.P.A. e delle integrazioni (gestione terre e rocce da scavo).
- **Gestione rifiuti e raccolta differenziata** – previsione di compattatori per la gestione rifiuti.

- **Compensazioni ambientali** – rispetto alle aree di compensazione individuate, sarà necessario definire, con l'amministrazione comunale, un atto di impegno al mantenimento della destinazione d'uso e alla manutenzione dell'area vincolata al permanere dell'opera.
- **Cantiere** – nell'impostazione e nella gestione del cantiere si dovranno assumere tutte le misure atte a contenere gli impatti associati alle attività per ciò che concerne l'emissione di polveri. Per verificare l'efficacia delle misure adottate dovrà essere definito un monitoraggio del particolato (PM10) in fase di cantiere da fornire ad ARPA per le necessarie verifiche (cfr. nota OTC Comune di San Pietro Mosezzo).
  A tal riguardo si suggerisce l'adozione della procedura[1] proposta da Arpa Piemonte e adottata ufficialmente nell'ambito di monitoraggi di grandi opere che, opportunamente adeguata al caso in esame, costituisce la linea guida di riferimento per la stima dell'impatto locale delle varie fasi di cantiere e attraverso l'adozione di valori soglia di intervento la gestione tempestiva ed efficace di eventuali criticità che si presentassero.
  Si forniscono di seguito le principali indicazioni metodologiche ed operative.

Parametri da rilevare	**Concentrazione polveri PM10**
Ubicazione dei punti di monitoraggio	In linea generale può essere considerato un solo sito di misura, purché sia rappresentativo per identificare gli eventuali impatti legati all'opera. Ad esempio, il ricettore più vicino all'area di cantiere, posto a circa 180 m dal confine in direzione ovest, individuato dallo studio e definito come (R1).
Durata e frequenza delle misure	Il monitoraggio deve essere svolto in concomitanza delle attività di maggior impatto previste dal cronoprogramma dei lavori e, se la durata del cantiere lo richiede, le campagne dovranno replicarsi in differenti stagioni (estate/inverno). I campionamenti devono essere giornalieri con una durata di 24 h per almeno 15 giorni consecutivi (campagna) ed una resa percentuale non inferiore al 90 % dei dati.
Modalità di trattamento dati	I dati di concentrazione media giornaliera rilevati dovranno essere elaborati con il foglio di calcolo previsto dalla procedura. La valutazione sul superamento dei valori soglia avviene, per le giornate di monitoraggio, calcolando la concentrazione media registrata nelle stazioni di rilevamento scelte a riferimento (ad es. Novara Roma, Novara Arpa e Cerano); tale valore cadrà all'interno di una classe di concentrazione che avrà un corrispondente VSV. Il valore di PM10 rilevato in quello stesso giorno dalla campagna di monitoraggio non dovrà superare la corrispondente soglia di intervento affinché non si determini un'anomalia. Se durante la campagna di monitoraggio si dovessero verificare 3 superamenti dei VSV, anche non consecutivi, si delinea una condizione di eccessivo impatto ascrivibile al cantiere e quindi la necessità di un intervento correttivo immediato. Nel caso in cui si verifichino 3 superamenti dei VSV, il gestore del cantiere si fa carico di accertare le cause che hanno determinato l'anomalia, ponendo in atto le verifiche secondo il proprio sistema di gestione ambientale e, nel caso di conferma di impatti legati all'opera, adotta tempestivamente tutte le azioni correttive e gli interventi di mitigazione del caso dandone informazione agli enti competenti.

Tutti i monitoraggi dovranno essere eseguiti secondo metodo di riferimento previsto dalla normativa di settore (D.lgs155/2010 Allegato VI).

[1] *"Utilizzo di tecniche statistiche per la definizione di soglie di impatto sulla componente atmosfera nell'ambito dell'accompagnamento ambientale di una grande opera" (L. Erbetta et al., Atti del VII Convegno Nazionale Agenti Fisici, 5-7 giugno 2019).*